

915. 20/1537

N. 17905/18 R.G.N.R.

N. 16530/2020 R.G.GIP (stralcio dal n. 14596/19 R.G.GIP)



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione GIP/GUP

Il Giudice per l'udienza preliminare, dott.ssa Teresa De Pascale, all'udienza del 29 ottobre 2020, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A
(art. 438 e segg. c.p.p.)

nei confronti di:

[redacted] elettivamente domiciliato presso
il difensore di fiducia - già presente, oggi non comparso

Difeso di fiducia dall'Avv. [redacted]

E' presente come sostituto processuale [redacted]
come da delega depositata.

IMPUTATO

In concorso con [redacted]

Maria (per i quali si è proceduto separatamente)

In ordine al reato di cui agli artt. 110 cp, 223 co I e II n 2) , 219 co I , 216 c. I n 1) R.D. 267/42 perché, in concorso tra loro, segnatamente [redacted] in qualità di presidente del CdA della fallita CONSORZIO [redacted] il maggio 2012 all'ottobre 2014 [redacted] come componenti del CdA in fase successiva, [redacted] amministratori di fatto, ne cagionavano dolosamente il dissesto, esercitando abusivamente attività finanziaria (commercializzazione di fideiussioni nei confronti del pubblico), non costituendo

fondo consortile e fondo rischi, appropriandosi delle relative risorse per complessivi euro 1.329.728,76, così cagionando danno patrimoniale di rilevante gravità.

Milano, 30/06/2016

Persona offesa:

Fallimento consorzio [redacted] in persona del curatore fallimentare Avv. [redacted] **non**

comparso

Difeso di fiducia dall'Avv. [redacted] - **non presente**

Conclusioni delle parti:

P.M.: chiede l'assoluzione dell'imputato [redacted] in ordine al reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Difesa: chiede, in via principale, l'assoluzione dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato; in subordine, in caso di condanna, chiede che venga applicato il minimo della pena, che vengano concessi le circostanze attenuanti generiche ed i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata il 10.05.2019, il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti di [redacted]

[redacted] (per i quali si è proceduto separatamente) e di [redacted] per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza preliminare del 07.11.2019, costituite regolarmente le parti, i difensori degli imputati [redacted]

[redacted] anticipavano richieste di applicazione pena per i propri assistiti, mentre la difesa di [redacted] produceva una dichiarazione sottoscritta dal medesimo, nonché una visura storica del "Consorzio [redacted]", estratta dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in data 06.11.2019.

Indi, l'imputato [redacted] personalmente chiedeva di essere giudicato mediante la celebrazione del rito abbreviato, e, quindi, ammesso al rito prescelto, si disponeva rinvio per la discussione del rito abbreviato e per la valutazione delle istanze di patteggiamento all'udienza del 07.05.2020, differita, poi, alla data odierna in ragione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e dell'indisponibilità del fascicolo, giusta provvedimento del 17.07.2020.

All'odierna udienza, accertata la presenza degli imputati e dei rispettivi difensori, preliminarmente, la difesa del [REDACTED] depositava una nuova istanza di applicazione pena, alla quale il P.M. acconsentiva.

Diversamente, il P.M. non prestava il proprio consenso all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. come richiesta dalla difesa del [REDACTED] insistendo, pertanto, nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del medesimo.

Di seguito, il Giudice, dato atto che le istanze di applicazione pena dei prevenuti [REDACTED] risultavano già agli atti munite del consenso del P.M., dichiarava aperta la discussione.

A quel punto, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni (vedi in epigrafe) ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio e previa separazione con formazione dell'autonomo fascicolo processuale N. 16530/2020 in relazione alla posizione del [REDACTED] decideva come da dispositivo, e, al contempo, emetteva decreto che dispone il giudizio per l'imputato [REDACTED] e sentenza di patteggiamento con motivazione contestuale nei confronti degli imputati [REDACTED] E, [REDACTED]

Il presente procedimento trae origine dal fallimento de "Consorzio [REDACTED] - [REDACTED] - dichiarato con sentenza n. 579/16 R.G. Fallimenti, emessa in data 30.06.2016 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale in sede -, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Milano (Cfr. Procedimento R.G.N.R. 3177/15) che avevano condotto, nel marzo del 2015, all'adozione di misure cautelari personali e reali nei confronti di alcuni degli odierni coimputati, nonché al sequestro di tutta la documentazione rinvenuta nella sede operativa stessa del Consorzio, sita di fatto presso gli uffici della "[REDACTED], via Canova 19/a.

Invero, dalle investigazioni svolte nell'ambito del citato procedimento, dalla relazione depositata ex art. 33 L.F. dal Curatore Fallimentare nella persona dell'Avv. Lorenzo GORLA, dalla successiva integrazione, dagli atti allegati, nonché dalla sentenza dichiarativa di fallimento, è emerso quanto segue.

Il Consorzio *de quo* è stato costituito il 24.02.2011 ed il rispettivo oggetto sociale - stando allo statuto - consisteva nella prestazione di attività di garanzia collettiva dei fidi, di attività di contro-garanzia e co-garanzia dei fidi, nonché di tutte le attività connesse e strumentali, compreso il rilascio di fideiussioni e garanzia reali o personali, tipiche e/o atipiche, nei limiti consentiti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione, alla data del fallimento (dichiarato il 30.06.2016), era composto dai seguenti consorziati e odierni coimputati: [REDACTED] in qualità di presidente, [REDACTED] e [REDACTED], in veste di consiglieri, nominati all'assemblea straordinaria svoltasi in data 31.01.2015.

Più precisamente, della relazione ex art. 33 della L.F si evince come il Consorzio, sin dalla sua origine, avesse più volte mutato denominazione sociale, CdA, e sede legale, potendosi individuare nella sua "storia" tre fasi, in considerazione della collocazione geografica della sede stessa:

- una fase "romana", in cui la sede del consorzio - denominato "Consorzio [redacted]", era collocata a Roma ed il CdA era composto da [redacted] e [redacted]. A [redacted] rimasti in carica fino al 28.05.2012.
- Una fase "torinese", in cui il Consorzio, pur avendo mantenuto la denominazione di cui sopra, aveva sia trasferito la propria sede da Roma a Torino (in via Durandi nr.7) sia deliberato la nomina di un nuovo Cda, così formato: [redacted] in qualità di presidente, [redacted] quale consigliere, successivamente sostituito da [redacted], e, infine, da [redacted] anch'egli in veste di consigliere.
- Una fase "milanese" - quella finale ed in atto al momento della dichiarazione del fallimento -, in cui il Consorzio, a seguito delle assemblee straordinarie tenutesi, rispettivamente, in data 16.10.2014 e 30.01.2015, aveva spostato la propria sede legale da Torino a Milano (in Corso Venezia nr. 6), mutando la propria denominazione in "Consorzio [redacted]", nominando, infine, un ultimo CdA, così costituito: [redacted] quale presidente del CdA, successivamente sostituito da [redacted] (dapprima membro del CdA in qualità di consigliere), a sua volta sostituito dall'odierno imputato [redacted] quale nuovo consigliere, assieme al [redacted]

Invero, grazie anche alle dichiarazioni rilasciate da [redacted] dinanzi al curatore (cfr. allegato 1 della relazione ex art. 33 L.F.), si è appurato come, nella realtà, la sede operativa del Consorzio fosse stata collocata presso gli uffici della [redacted] "S.p.A." in Milano, via Canova 19/a, e che gli amministratori di fatto del Consorzio fossero [redacted] individuati come tali anche dalle evidenze delle indagini della Procura in sede nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 3177/15.

Ebbene, a seguito di tale ricostruzione "storica" del Consorzio (risultata difficile a causa dell'inconsistenza, dell'inattendibilità e dell'incongruenza della documentazione consortile), nonché sulla scorta delle risultanze probatorie emerse sia durante la curatela sia nel corso delle attività investigative di cui sopra - le quali avevano portato alla cessazione dell'attività del consorzio alla data 05.03.2015, a seguito dell'emissione di provvedimenti di misure cautelari personali e reali, nonché di sequestri nei confronti di alcuni coimputati -, il curatore ha rilevato come il Consorzio, nella fase di gestione "milanese" e in parte di quella "torinese", fosse stato utilizzato dai coimputati per rilasciare garanzie nei confronti del pubblico senza disporre delle necessarie autorizzazioni e senza che fosse mai stato costituito o accantonato il capitale necessario a garantire l'escussione delle fidejussioni rilasciate.

in guisa di trarre in inganno un'ampia categoria di beneficiari e clienti/consorziati che avrebbero versato premi e quote consortili a fronte del rilascio di garanzie del tutto inesistenti.

Nello specifico, i coimputati, per l'illecita commercializzazione di fidejussioni nei confronti del pubblico, si erano serviti dapprima della Società "██████████ Bank S.p.a" (P.IVA ██████████), sostituita successivamente dalla "██████████" (P.IVA ██████████) e del Consorzio fallito stesso, deputando, inoltre, la "██████████" (P.IVA ██████████) alla gestione del servizio di *backoffice* delle società anzidette, sebbene quest'ultima non fosse iscritta ad alcun elenco della Banca d'Italia come intermediario finanziario.

Difatti, dalla relazione ex art. 33 L.F., si evince come il ricavato di tale attività criminosa venisse destinato al pagamento dei compensi dei collaboratori e dei componenti del CdA, a dispetto della norma statutaria di cui all'art. 15, rimasta immutata sin alla costituzione, ai sensi della quale "tutte le cariche, ad eccezione del Collegio Sindacale, sono rivestite e accettate a titolo gratuito, se non deliberato diversamente".

Più precisamente, l'esame delle entrate risultanti dai conti correnti noti attinenti al Consorzio ha evidenziato come gli stessi fossero stati alimentati da bonifici effettuati per il rilascio delle fidejussioni - ciò anche con riferimento al periodo antecedente al trasferimento della sede a Milano -, nonché da ulteriori entrate costituite da assegni bancari o circolari, tuttavia mai confluite in alcun fondo consortile e fondo di rischio, rimasti non costituiti.

In effetti, le tabelle riassuntive delle entrate di cui all'integrazione della relazione ex art. 33 L.F., elaborate dal curatore sulla base dell'analisi dei c/c di C.R.Asti, UniCredit, Banca d'Alba e Banca Popolare di Sondrio (Cfr. Allegati nr. 2,3,4, 5 e 6 della integrazione stessa), hanno evidenziato che:

- Le entrate realizzate durante il periodo "milanese" ammontano complessivamente ad euro 294.137,42, mentre quelle riconducibili alla gestione "torinese" sono pari ad euro 1.200.846,52 ;
- Con riferimento alla sola gestione "milanese", le entrate derivanti dal rilascio di fidejussioni ammontano ad euro 166.884,55, ed i relativi pagamenti sono affluiti in via esclusiva sui conti corrente accesi presso Banca d'Alba e Banca Popolare di Sondrio;
- L'intera gestione del conto C.R.Asti è riconducibile certamente al ██████████ ██████████ ed al CdA "torinese" (significativamente dal 01.01.2015, il conto non registra più alcuna movimentazione);
- Diversamente, la gestione relativa alla ██████████ ██████████ è riferibile al ██████████ ██████████ sino al 30.09.2014, e, successivamente, sino all'estinzione dello stesso conto avvenuta in data 31.01.2015, agli amministratori di fatto e di diritto del Consorzio "milanese";

- La gestione della Banca Popolare di Sondrio è, invece, interamente attribuibile a gli amministratori del periodo "milanese";
- Le entrate "diverse" o "altre" riferite ad entrambe le gestioni, che ammontano complessivamente ad euro 243.869,47, derivano per euro 215.068,56 da pagamenti effettuati da società riferibili agli amministratori ("C. S.p.A.", "S.r.l.", "S.r.l.", "A. S.r.l."), ovvero da rimesse interne.

Ebbene, la lettura complessiva della documentazione bancaria reperita (e reperibile) ha chiaramente dimostrato come gli incassi derivati dalla vendita delle fideiussioni venissero immediatamente prelevati e destinati quasi integralmente al pagamento dei compensi e delle retribuzioni di collaboratori e dei componenti del Cda, e ciò anche - e soprattutto - nel periodo di gestione del

Le uscite dai conti correnti registrate nel periodo "milanese" hanno, infatti, mostrato da sé, inequivocabilmente, la natura dissipativa e distrattiva di tali operazioni bancarie. Invero, nell'integrazione della relazione ex art. 33 L.F., il curatore definisce chiaramente come dissipative tutte le uscite dai conti correnti, fatta eccezione unicamente per le spese bancarie e per i pagamenti di deleghe F23 e F24, le restituzioni di polizze annullate, nonché dei presunti pagamenti ai beneficiari di alcune fideiussioni (cfr. assegni circolari di cui agli allegati nr. 7 e 8 dell'integrazione)

Tra le suddette spese, sostenute per lo svolgimento dell'attività criminosa sinora descritta, sono ricomprese, per l'appunto, le somme distratte (vedi infra) durante la gestione "milanese", le quali ammontano complessivamente alla somma di euro 1.329.728,76, così come riportato all'allegato nr. 9 dell'integrazione.

Di seguito, si riporta il prospetto elaborato dal curatore nell'integrazione alla relazione ex art. 33 L.F. - sulla base della rendicontazione bancaria di cui agli allegati nr. 11,12 dell'integrazione stessa -, che evidenzia quali siano, tra le somme dissipate, quelle certamente oggetto di distrazione:

PAGAMENTI in FAVORE degli AMMINISTRATORI	Euro 64.540,75
PRELIEVI NON GIUSTIFICATI	Euro 136.945
ASSEGNI e BONIFICI NON GIUSTIFICATI	Euro 39.100
PAGOBANCOMAT	Euro 5.083,91
PAGAMENTI IN FAVORE DI SOCIETA' RICONDUCIBILI agli AMMINISTRATORI o AGLI IMPUTATI	Euro 448.037,3
TOTALE DISTRAZIONI	693.706,96

Ed ancora, più nello specifico, l'analisi dei dati svolta durante la curatela dell'Avv. GORLA ha permesso di appurare, per quanto concerne il periodo ricompreso tra 02.10.2014 e il 23.12.2014, prossimo alla data di cessazione della attività del consorzio avvenuta il 05.03.2015 (cfr. Allegato nr. 13 dell'integrazione), la seguente declinazione delle distrazioni effettuate:

[REDACTED]	Euro 7.600,00
[REDACTED]	Euro 29.500,00
[REDACTED]	Euro 14.000,00
PAGAMENTI in FAVORE degli AMMINISTRATORI	Euro 51.100,00
PRELIEVI NON GIUSTIFICATI	Euro 13.860,00
ASSEGNI o BONIFICI NON GIUSTIFICATI	Euro 12.600,00
PAGOBANCOMAT	Euro 996,91
PAGAMENTI in FAVORE di SOCIETA' RICONDUCIBILI agli AMMINISTRATORI - IMPUTATI	Euro 79.282,38
TOTALE SOMME DISTRATTE	Euro 157.839,29

Pertanto, a seguito della ricostruzione del quadro probatorio sopra esposto, il curatore nella relazione ex art. 33 L.F. ha evidenziato come tutte le uscite dai conti correnti suindicati siano condotte dissipative del patrimonio del Consorzio (dal momento che l'attività illecita praticata si pone al di fuori dell'oggetto sociale del consorzio fallito), così come condotte distrattive sono da considerarsi quantomeno i pagamenti dei compensi percepiti direttamente o indirettamente dai consiglieri del CdA, ciò inducendo a concludere che la gestione illecita sopra descritta è stata l'unica causa del fallimento, e, per tale, se non voluta, quantomeno prevista dagli amministratori del CdA.

Inoltre, con riguardo alla gestione di fatto sia delle attività del consorzio sia dei conti correnti ad esso riferibili, è stato certamente illuminante quanto riferito all'audizione del 21.09.2016 dinanzi al curatore dall'[REDACTED] ultimo presidente del CdA, in carica al momento della dichiarazione di fallimento:

“(...) Per quello che mi consta i responsabili in ufficio per tutte le società erano il [redacted] ed il [redacted], erano loro che “dirigevano” e davano disposizioni ai collaboratori. Per quanto a mia conoscenza esistevano tre conti correnti bancari del Consorzio: uno presso la Banca Popolare di Sondrio Agenzia - Canova - Sempione aperto dal sottoscritto su disposizione del [redacted] e del [redacted] su questo conto ero l’unico a poter operare; (...) è sempre stato un conto a giacenza minima, veniva alimentato dall’incasso di alcune polizze fideiussorie e mensilmente il ricavato serviva per il pagamento degli stipendi (...); specifico che in ogni caso ogni movimento doveva essere previamente autorizzato da [redacted] dal [redacted] un secondo conto corrente esisteva presso la Banca d’Alba, a Torino, si tratta di un conto preesistente la mia nomina, ricordo di essere passato in filiale accompagnato dal [redacted] per il cambio firme, ma non ho mai operato sul conto che era nella disponibilità del [redacted] che disponeva delle credenziali per l’accesso via internet. Ho appreso solo successivamente di un ulteriore conto aperto presso una filiale UniCredit a Torino; sempre su disposizione del [redacted] ho provveduto accompagnato dal [redacted] ad estinguere il conto in questione (...)”.

Ebbene, premesso che, sulla base delle risultanze probatorie sopra analiticamente riportate, per le posizioni di [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] si è proceduto separatamente mediante l’emissione della sentenza ex art. 444 c.p.p., mentre per il [redacted] [redacted] stato disposto il rinvio a giudizio, quanto a quella del [redacted] non emerge prova sufficiente - né dalla relazione fallimentare del curatore, né dagli altri documenti riversati nel fascicolo - della penale responsabilità di costui per le fattispecie di reato di cui agli art. 223 co. 1 in relazione all’art. 216 co. 1 n. 1, 219 n. 1, del R.D. 267/1942 né per quella del reato di cui all’art. 223 co. 2 n. 2 del R.D. 267/1942, in punto di elemento soggettivo.

Invero, per quanto riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta commesso da soggetti che ricoprono la qualità di amministratori all’interno del consorzio fallito, si precisa che, nel caso di specie, non emergono elementi idonei a far ritenere fondatamente che il [redacted] fosse pienamente consapevole che il ricavato proveniente dalla illecita commercializzazione delle fideiussioni nei confronti del pubblico, operata abusivamente per il tramite del “Consorzio [redacted]” nonché di altri veicoli societari tra cui la [redacted] - deputata proprio alla gestione del servizio di *backoffice* e utilizzata quale intermediario, pur non essendo autorizzata dalla Banca d’Italia -, venisse dissipato e distratto in favore degli amministratori di fatto e di diritto del Consorzio stesso, anziché essere fatto confluire nel fondo consortile e nel fondo rischi, nella realtà mai costituiti.

Dalle plurime risultanze sopra esposte, infatti, è emerso come il [redacted] abbia rivestito un ruolo pressoché marginale nella vicenda, dal momento che lo stesso, sebbene abbia fatto parte del CdA della cosiddetta “gestione milanese”, ha rivestito

tale carica solo per un breve periodo, ricompreso tra il 31.01.2015 (giorno dell'assemblea straordinaria in cui viene nominato ufficialmente consigliere in sostituzione dell' [redacted] divenuto presidente dello stesso Cda) e il 05.03.2015, data in cui le attività del Consorzio cessano, a seguito dell'applicazione di misure cautelari personali e reali e sequestri nei confronti di altri coimputati, indagati nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 3177/15 della Procura in sede.

Inoltre, dalle dichiarazioni stesse rilasciate dall' [redacted] al curatore fallimentare si evince chiaramente come la gestione dell'esercizio abusivo di tale attività finanziaria sia, di fatto, riferibile al [redacted] ed al [redacted], i quali, oltre ad occuparsi della gestione dei conti correnti riconducibili al Consorzio, sono risultati - dalla lettura dei movimenti bancari - anche essere destinatari di alcune somme, ammontanti, rispettivamente, ad euro 29.500,00 ed euro 14.000,00, parte di quelle complessivamente dissipate ammontanti *in toto* ad euro 1.329.728,76, percepite dai medesimi quali compensi, a discapito di quanto previsto dalla norma statutaria del Consorzio ex art. 15, che sanciva, al contrario, la gratuità della carica. Si precisa che anche lo stesso [redacted] ha percepito, come retribuzione, una somma nel complesso pari ad euro 7.600,00.

Diversamente, il [redacted], dalla documentazione bancaria presente in atti e analizzata dal curatore fallimentare stesso nella propria relazione ex art. 33 della L.F., non risulta, almeno palesemente, essere stato destinatario di alcuna distrazione in suo favore, né in favore di società allo stesso riconducibili: egli, infatti, nelle dichiarazioni spontanee depositate all'udienza del 07.11.2019, ha affermato di essere stato coinvolto in tale attività dal [redacted], ma senza la promessa di venir retribuito.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale - in ordine alla sussistenza dell'elemento psichico del reato di cui all'art. 223, comma 1, L.F. - , secondo cui "l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori" (Cfr. Sez. 5, *Sentenza n. 35093 del 04/06/2014*), ed ancora, più nello specifico, "In tema di bancarotta fraudolenta, è necessario che la condotta distrattiva, idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività - e cioè un pericolo per le ragioni creditorie - risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre cioè che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo" (Cfr. Sez. 5, *Sentenza n. 7555 del 30/01/2006 Ud. (dep. 02/03/2006) Rv. 233413 - 01*), è ragionevole ritenere che la partecipazione del [redacted] alla dissipazione e alla distrazione dei proventi derivanti dalla illecita commercializzazione delle fidejussioni non sia stata assistita da quella consapevole intenzione di destinare tali somme, anziché al fondo consortile e

fondo rischi atti a garantire quelle stesse fideiussioni - come previsto dall'oggetto sociale -, al pagamento dei compensi degli amministratori di diritto e di fatto succedutisi nel tempo, ciò comportando, inoltre, da parte del medesimo, la totale impossibilità di prevedere anche un qualsiasi pericolo per l'integrità delle ragioni creditorie, dovendosi conseguentemente assolvere l'odierno imputato dal reato di cui all'art. 223 co. 1 in relazione agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 219 n. 1, del R.D. 267/1942, quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

A fortiori, si deve pervenire alla medesima conclusione anche con riguardo all'ipotesi di reato di cui all'art. 223 co. 2 n.2. R.D. n 267 del 1942, ossia l'aver cagionato per effetto delle operazioni dolose il fallimento della società.

Invero, se non vi sono elementi probatori sufficienti per ritenere che il [REDACTED] abbia avuto piena coscienza della effettiva destinazione dei ricavi derivati dall'incasso delle polizze e dei premi versati dai beneficiari delle fideiussioni quale corrispettivo per le garanzie, di certo è altresì sensato escludere che il medesimo abbia avuto la contezza del fatto che tale complessa operazione di commercializzazione illecita e consequenziale azione di dissipazione e distrazione dei suddetti introiti sia stata diretta alla causazione del dissesto del Consorzio.

Difatti, premesso che *“l'art 223 primo comma legge fallimentare prevede due autonome fattispecie criminose; e se, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, da quello soggettivo, vanno, invece, tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico (...)”* (Cfr. Sez. 5, *Sentenza n. 11945 del 22/09/1999 Ud. (dep. 19/10/1999) Rv. 214856 - 01*), nel caso *de quo* è da escludersi anche la sussistenza del dolo specifico in ordine all'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, dal momento che in detta fattispecie *“di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa”* (Cass. Pen. Sez. 5, *Sentenza n. 45672 del 1.10.2015, Rv. 265510*).

Viepiù che *“in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto*

correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, comma secondo, n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con le sue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse liquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogica della liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede sociale poi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della società" (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 38728 del 03.4.2014, Rv. 262207).

Orbene, sulla scorta di quanto precede, nel caso di specie, nonostante la condotta del [REDACTED] sia astrattamente riconducibile al reato di bancarotta impropria ex art. 223 co. 2 n. 2 R.D. n. 267 del 1972, tuttavia manca l'elemento soggettivo necessario per integrare la fattispecie delittuosa *de qua*, atteso che non è emersa la prova della coscienza e della volontà dell'imputato di porre in essere o di proseguire una complessa operazione arrecante pregiudizio ai beneficiari delle fidejussioni, distraendo in suo favore – o in favore di società allo stesso riconducibili - i fondi destinati alla loro garanzia e, inoltre, manca la prova dell'astratta prevedibilità dell'evento del dissesto del "CONSORZIO [REDACTED]", quale effetto dell'azione antidoverosa, posto che, l'imputato ha ricoperto la carica di consigliere del CdA per un lasso di tempo esiguo (tra il gennaio ed il marzo 2015), mentre le operazioni dolose di dissipazione del patrimonio consortile sono state svolte sin dal periodo di "gestione torinese" (quindi, a partire dal 2014 circa) senza soluzione di continuità, non essendo stato possibile, conseguentemente, per il medesimo avere nozione dell'esatta condizione finanziaria del consorzio e, dunque, essere in possesso anche degli strumenti idonei a prevedere un possibile dissesto per il Consorzio.

Tutto quanto premesso, si ritiene che il [REDACTED] debba essere assolto anche dal reato di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 del R.D. 267/1942 ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, difettando l'elemento soggettivo del delitto in questione.

Si è ritenuto di indicare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 530 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dal reato a lui scritto perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 29.10.2020

IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa De Pascale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
JGGI 3/12/2020